

**REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 settembre 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del**  
**regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,  
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2001, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.